

ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BOLLI - ESSENTE DATA



13 GIU 2019

15957/19

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

R.G.N. 19700/2014

Cron. 15957

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Presidente - Ud. 12/02/2019
- Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere - PU
- Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere -
- Dott. ANTONELLA PAGETTA - Rel. Consigliere -
- Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

h

**SENTENZA**

sul ricorso 19700-2014 proposto da:

AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO SOGGETTA ALL' ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ATLANTIA S.P.A. C.F. 07516911000, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23 A, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende;

2019

576

- **ricorrente** -

**contro**

DONATONE BRUNELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ANTONIO BAIAMONTI 10, presso lo studio  
dell'avvocato LUCA SEMPRONI, rappresentata e difesa  
dall'avvocato MICHELE SONNINI;

- **controricorrente** -

**nonchè contro**

PROGETTO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN  
LIQUIDIAZIONE;


- **intimata** -

avverso la sentenza n. 84/2014 della CORTE D'APPELLO  
di L'AQUILA, depositata il 31/01/2014 r.g.n.  
240/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 12/02/2019 dal Consigliere Dott.  
ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per  
il rigetto dei primi due motivi, accoglimento del  
terzo per quanto di ragione;

udito l'Avvocato GIAMPIERO PROIA.



## Fatti di causa

La Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la opposizione di Autostrade per l'Italia s.p.a. avverso il decreto ottenuto da Brunella Donatone con il quale alla detta società era stato ingiunto (in solido con la datrice di lavoro Progetto Servizi soc. coop. a r.l.), quale condebitore solidale ai sensi dell'art. 29, comma 2, d. lgs n. 276 del 2003, il pagamento della somma di € 610, 88 a titolo di crediti maturati nei confronti della datrice di lavoro per 13<sup>^</sup> mensilità, indennità sostitutiva ferie, permessi ROL non goduti e tfr.

1.1. Per quel che ancora rileva, il giudice di appello, premesso che l'art. 29, comma 2, d. lgs. n. 276/2003 cit., nel testo applicabile *ratione temporis*, configurava un'ipotesi di responsabilità solidale a carico del committente di talché era da escludere la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del Consorzio Conai Service, consorzio del quale, per come pacifico, faceva parte anche la Progetto Servizi soc. coop. a r.l. e con il quale Autostrade per l'Italia s.p.a. aveva stipulato il contratto di appalto per servizi di pulizia, ha ritenuto fondata la pretesa della lavoratrice - in assenza di contestazioni alle circostanze di fatto ed ai conteggi allegati - in quanto con l'espressione <<trattamenti retributivi dovuti>> il legislatore aveva inteso estendere il regime di solidarietà a tutti i crediti scaturenti dal rapporto di lavoro, senza distinguere tra quelli di natura strettamente retributiva e tra quelli di natura indennitaria.

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Autostrade per l'Italia s.p.a. sulla base di tre motivi; Brunella Donatone ha resistito con tempestivo controricorso; la intimata Progetto Servizi Soc. Coop a r.l. in liquidazione non ha svolto attività

difensiva; parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

### **Ragioni della decisione**

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 29 d. lgs. n. 276/ 2003 cit. in relazione all'art. 12 disp. preliminari cod. civ. e degli artt. 3,4, e 111 Cost.. Censura la interpretazione del disposto dell'art. 29, comma 2, d. lgs. n. 276/2003 cit., nel testo applicabile *ratione temporis*, secondo la quale tale previsione contemplerebbe un'ipotesi di responsabilità solidale e non sussidiaria del soggetto committente. Assume che la interpretazione fatta propria dalla Corte di merito si pone in conflitto con superiori principi costituzionali relativi al diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., al principio di parità tra le parti di cui all'art. 111 Cost. ed ai principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. .

2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003 cit., degli artt. 115 e 331 cod. proc. civ. e dell'art. 24 Cost. censurando la sentenza impugnata per avere respinto il motivo di gravame incentrato sulla necessità di estensione del contraddittorio nei confronti del Conai Service, il consorzio di imprese che aveva stipulato il contratto di appalto con Autostrade per l'Italia s.p.a. . Richiamato il testo vigente dell'art. 29 d. lgs. n. 276/ 2003 cit. assume, in sintesi, che la necessità di integrazione del contraddittorio scaturiva dalla previsione legislativa che prevedeva che il committente imprenditore fosse convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e che l'azione esecutiva potesse essere intentata nei confronti del committente solo dopo l'infruttuosa escussione dell'appaltatore; in ogni caso, a prescindere dalla configurabilità in concreto di un'ipotesi di litisconsorzio

necessario, ha osservato che la chiamata in causa del Consorzio Conai risultava giustificata anche in funzione di garanzia del diritto di difesa del soggetto committente stante l'assoluta estraneità di questi al dedotto rapporto di lavoro e la conseguente impossibilità di articolare un'adeguata difesa in relazione ai crediti rivendicati dalla lavoratrice. In altra prospettiva assume che i giudici di appello avevano del tutto omissso di considerare la previsione di cui all'art. 7 del contratto di appalto che poneva a completo carico della impresa appaltatrice il rischio relativo all'organizzazione ed effettuazione del servizio appaltato.

3. Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003 cit., dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 2109 e 2120 cod. civ. . Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non contestate le circostanze di fatto alla base della pretesa azionata ed i relativi conteggi. Si duole, inoltre, che la responsabilità solidale per il tfr sia stata affermata con riferimento all'intero svolgimento del rapporto di lavoro e quindi anche in relazione a periodi nei quali l'attività non era stata prestata nell'ambito dell'appalto o del subappalto e che tale responsabilità sia stata affermata per crediti da lavoro, quali il tfr e il compenso per lavoro straordinario, esclusi dal regime della solidarietà; analogamente argomenta in relazione alla indennità sostitutiva delle ferie e per mancato godimento dei permessi ROL stante l'innegabile profilo risarcitorio in essa presente; contesta, infine, il riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso che assume estranea alla richiesta formulata in via monitoria.

4. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente per evidente connessione, sono infondati.

4.1. Come è noto l'art. 29 d. lgs. n. 276/2003 cit. è stato oggetto di numerosi interventi legislativi che hanno inciso sia sul profilo processuale che sull'ambito di operatività e sui presupposti della solidarietà a carico del committente per crediti da lavoro maturati dai dipendenti dell'impresa appaltatrice (per la ricognizione delle modifiche legislative via via intervenute si rinvia a Cass. 7/12/2018 n. 31768).

4.2. Secondo quanto condivisibilmente chiarito da questa Corte, nella successione delle disposizioni diversamente regolanti, alla stregua di solidarietà in senso stretto ovvero di sussidiarietà (per la previsione di un beneficio di escussione) la responsabilità del committente in caso di appalto di opere o di servizi, la natura sostanziale di tale responsabilità ai sensi dell'art. 29, secondo comma, d. lgs. n. 276/2003 cit. comporta l'applicazione del regime di solidarietà vigente al momento di assunzione dell'obbligazione, e quindi di insorgenza del credito del lavoratore (Cass. 13/2/2019 n. 4237, in motivazione).

4.3. Da tanto deriva, premesso che non è specificamente contestato il periodo di lavoro (1/7/2009-1.7.2010) al quale secondo lo storico di lite della decisione di appello (v. sentenza, pag. 2), si riferiscono le somme richieste dalla lavoratrice, che è corretta l'affermazione in diritto della Corte di merito secondo la quale, l'art. 29 d. lgs. 276/2003 cit., nel testo applicabile *ratione temporis* (risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 911, della legge 27/12/2006 n. 296), contemplava un'ipotesi di responsabilità solidale e non sussidiaria del committente con l'appaltatore per il pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti al dipendente (v. in questi termini, Cass. 31768/2018 cit.).

4.4. Tanto premesso, ad escludere il prospettato errore di diritto del giudice di appello in relazione alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del consorzio Conai Service è dirimente la considerazione che la struttura solidale dell'obbligazione, consentendo ad ogni creditore di esigere - e obbligando ciascun debitore a corrispondere - l'intero, esclude il ricorrere di un'ipotesi di litisconsorzio necessario con gli altri obbligati (Cass. 17/11/2016 n. 23422; Cass. 30/08/2011 n. 17795; Cass. Sez. Un, 18/06/2010 n. 14700; Cass. 27/06/2007 n. 14844).

4.5. Alla luce della specifica *ratio* della disposizione in esame - rimasta inalterata pur nel susseguirsi delle varie modifiche - rappresentata dalla esigenza di incentivare un utilizzo più virtuoso del contratto di appalto inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili e a controllarne successivamente l'operato per tutta la durata del rapporto contrattuale e dalla esigenza, al contempo, di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, si risolvano in un pregiudizio a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale (Corte Cost. n. 254 del 2017), la previsione *ex lege* di solidarietà a carico del committente, come già argomentato in relazione a censure di incostituzionalità identiche a quelle in esame da Cass. 31768/2018 cit. (alla quale sul punto si rinvia anche con riferimento ai profili di compatibilità eurounitaria), si sottrae ai denunziati profili di incostituzionalità, peraltro genericamente argomentati. In particolare, la manifesta infondatezza della prospetta incostituzionalità deriva dal fatto che il meccanismo prefigurato dal legislatore è in funzione di rafforzamento e di effettività di tutela di interessi, connessi allo status di lavoratore, di centrale rilievo costituzionale e dal fatto che la solidarietà, nel caso di specie, operando in funzione di garanzia del



credito di lavoro, contempla, comunque, la giuridica possibilità per la committente di agire, in via di regresso, per l'intero, nei confronti dell'appaltatore.

4.6. Le considerazioni che precedono rendono inconferente la censura secondo la quale la sentenza non avrebbe posto a fondamento della propria decisione le prove offerte dalla società ricorrente volte a dimostrare la totale manleva di responsabilità da parte del Consorzio Conai Service nei confronti della società Autostrade, con particolare riferimento alle clausole del contratto di appalto. La natura di obbligazione solidale *ex lege* gravante sulla società Autostrade e la specifica *ratio* alla base della previsione, escludono, infatti, come intuibile, ogni incidenza sulla stessa della eventuale regolazione pattizia dei reciproci rapporti tra appaltatrice e committente.

5. Il terzo motivo è da respingere nel profilo che critica la ritenuta non contestazione di alcune circostanze di fatto alla base della pretesa monitoria e dei conteggi che la sorreggono. La doglianza non è, infatti, articolata con modalità idonee alla valida censura della sentenza di appello richiedendosi a tal fine la trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che l'odierna parte ricorrente pretende di negare (Cass. 13/10/2016 n. 20637), onere in concreto rimasto inosservato. Non è probante nel senso preteso dalla società Autostrade per l'Italia la trascrizione del par. 18 del ricorso in opposizione, peraltro limitato ai soli conteggi sviluppati da controparte (v. pag. 24 ricorso per cassazione), posto che la sentenza impugnata (v. sentenza, pag. 7), con affermazione non specificamente investita da censura, ha ritenuto che tale contestazione fosse generica. Le considerazioni che precedono assorbono la verifica attinente alla corretta distribuzione dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2967 cod. civ. ,superato dalla



rilevata pacificità delle circostanze di fatto alla base della pretesa della lavoratrice

5.1. Parimenti da respingere è la doglianza secondo la quale il tfr sarebbe stato riconosciuto anche in relazione a periodi nei quali la lavoratrice non era stata impiegata in attività connesse all'esecuzione dell'appalto. La sentenza impugnata ha mostrato chiaramente di riconoscere solo le quote di tfr maturate in relazione all'attività espletata nell'ambito dell'appalto secondo quanto si evince a pag. 2 ove si indicano gli emolumenti retributivi, richiesti con ricorso per decreto ingiuntivo, afferenti esclusivamente al periodo oggetto di appalto, nonché a pag. 8, ove la Corte, facendo la ricognizione dei compensi oggetto di condanna, aggiunge "risultando incontestato che trattasi di emolumenti dovuti e maturati in costanza di appalto".

5.2. Infine, con riferimento all'ambito dei crediti da lavoro <<coperti>> dalla garanzia della solidarietà, questa Corte ritiene di dare continuità a precedenti pronunzie con le quali è stato puntualizzato che in esso vanno ricompresi i soli crediti aventi natura strettamente retributiva (Cass. 30/10/2018 n. 27678; Cass. 31768/2018 cit.; Cass. 19/05/2016 n. 10354).

5.3. Da quanto ora osservato discende l'applicazione del regime della solidarietà al credito per tfr e per mensilità aggiuntive, che si pongono in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa, e l'esclusione da tale garanzia della indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti i quali hanno natura risarcitoria (v. Cass. 16/7/1992 n. 8627, Cass. 13/3/1997 n. 2231, Cass. 29/8/1997 n. 8212, v. anche Cass. 24/12/1997 n. 13039, Cass. 7/3/2002 n. 3298).

5.4. La censura relativa all'esclusione dal novero dei crediti ai quali si applica il regime della solidarietà della indennità sostitutiva del

preavviso è, invece, inammissibile attesa la estraneità di tale emolumento alla materia del contendere, risultando dagli atti di causa la estraneità di tale emolumento, alla originaria domanda.

6. In conclusione, da tutto quanto sopra consegue il rigetto dei primi due motivi di ricorso e l'accoglimento, nei limiti sopra evidenziati, del terzo motivo, la cassazione sul punto della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice di secondo grado che si indica nella Corte di appello di L'Aquila in diversa composizione; al giudice del rinvio è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

### P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il primo ed il secondo motivo e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di L'Aquila, in diversa composizione.

Roma, 12 febbraio 2019


Il Consigliere est.

Il Presidente

Dott.ssa Antonella Pagetta

Dott. Giuseppe Bronzini

*di Antonella Pagetta*



*Giuseppe Bronzini*

Il Funzionario Giudiziario  
Dott. Giovanni RUELLO

*Giovanni Ruello*

